CITTÀ DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **128** del **31/10/2018**	**Oggetto: Utilizzazione personale dipendente di questa Amministrazione comunale a tempo parziale tramite l'istituto della convenzione ai sensi dell'art. 13 e 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 presso l'Unione Jonica Salentina Approvazione schema di convenzione .Autorizzazione al dipendente Scarlino Daniele.**

L'anno **2018** il giorno **31** del mese di **OTTOBRE** alle ore **10:15**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:

			Presente	Assente
1	**Conte Alessandro**	**Sindaco**	**Sì**	
2	**Nassisi Antonio**	**Assessore**	**Sì**	
3	**Fasano Silvia**	**Assessore**	**Sì**	
4	**Cortese Stefano**	**Assessore**	**Sì**	
5	**Surano Matilde**	**Assessore**	**Sì**	

Partecipa **il Segretario Comunale**, **Dott. Claudio D`IPPOLITO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

li, 31/10/2018

Il Responsabile
Dott.ssa MARRA Milva

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 31/10/2018

Il Responsabile
Dott.ssa Milva MARRA

Oggetto: Utilizzazione personale dipendente di questa Amministrazione comunale a tempo parziale tramite l'istituto della convenzione ai sensi dell'art. 13 e 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 presso l'Unione Jonica Salentina Approvazione schema di convenzione .Autorizzazione al dipendente Scarlino Daniele.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli art. 13 e 14 del CCNL 22.1.2004 che prevedono:

Art. 13 - Gestione delle risorse umane

1. Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest'ultima demandati.

2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione.

3. Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti l'unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità: a) relativamente al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l'unione per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;

b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.

5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell'unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:

a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;

b) la corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza.

6. Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del 31.3.1999.

7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.

Art. 14 - Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000. 7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6".;

Visto l'altresì il CCNL Funzioni Locali in data 21.5.2018 che così dispone:

- all'art. 15 comma 2 " *L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.*

- all'art. 17 comma 6 "*Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa";

Richiamata la deliberazione dell'Unione Jonica Salentina n° 13 del 19/10/2018 con la quale si è approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Melissano e l'Unione Jonica Salentina per l'utilizzazione del personale dipendente;

Esaminato lo schema di convenzione allegato, disciplinante i rapporti giuridici ed economici fra le parti in ordine all'utilizzo del personale del Comune di Melissano da parte dell'Unione Jonica Salentina, dal quale risulta che:

- il personale del Comune di Melissano, individuato nella figura del rag. Scarlino Daniele che ha dato la propria disponibilità e presterà servizio presso l'Unione Jonica Salentina per n. 6 ore settimanali, da effettuarsi nell'ambito delle n. 36 ore settimanali, per il periodo di un anno;

- il Comune di Melissano anticiperà le somme dovute al dipendente per il servizio ordinario prestato presso l'Unione Jonica Salentina;

- l'Unione Jonica Salentina corrisponderà, con le modalità precisate in convenzione, al Comune di Melissano le somme dovute al rag. Scarlino Daniele a titolo di indennità di posizione, comprensive degli oneri diretti e riflessi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, mentre corrisponderà direttamente all'interessato quanto dovutogli a titolo di rimborso delle spese sostenute, con contestuale obbligo di comunicazione dettagliata al Comune di Melissano delle somme corrisposte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001, spetta agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai responsabili di servizio spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Precisato:

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL in argomento, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000;

- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (vedasi RAL670 – Orientamenti Applicativi);

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione e di autorizzare il dipendente comunale rag. Scarlino Daniele;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 e gli esiti del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1) Di approvare le premesse del presente atto che fanno parte integrante del presente atto;

2) Di approvare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Melissano e l'Unione Jonica Salentina per l'utilizzazione presso quest'ultima, del dipendente comunale nella persona del rag. Scarlino Daniele, che ha espresso il suo consenso ;

3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario e P.M. per la formale stipula per conto di questo Ente.

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario generale di questo Ente, al responsabile del servizio ragioneria ,all'interessato e all'Unione Jonica Salentina.

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	il Segretario Comunale
CONTE ALESSANDRO	DOTT. CLAUDIO D`IPPOLITO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 31/10/2018 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, N°267.

il Segretario Comunale

Melissano, li 31/10/2018 Dott. Claudio D`IPPOLITO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 31/10/2018

Il Segretario Generale
Dott. Claudio D`IPPOLITO